

REGOLAMENTO (CEE) N. 2737/91 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 570/88**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1157/91⁽⁶⁾, il burro posto in vendita deve essere entrato all'ammasso prima di una data da stabilirsi; che tale data è fissata in funzione della variazione delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili;

considerando che è opportuno fissare tale data in modo da mettere in vendita il burro entrato all'ammasso ante-

riormente al 1° aprile 1990; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione, del 9 giugno 1988, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2631/91⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° aprile 1990. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.⁽⁶⁾ GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 57.⁽⁷⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 246 del 4. 9. 1991, pag. 11.